

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023**

**630/2023/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2024, DELLE TARIFFE PER L'USO DELLE INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI DOMESTICI, NON DOMESTICI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1278<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2023

**VISTI:**

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 recante Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica (di seguito: misuratori elettronici 1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 514/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 514/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo allegato A, TIROSS 2024-2031, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/ EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/ COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT 2024-2027);
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura (di seguito: TIME 2024-2027);
- l’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 632/2023/R/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 616/2023/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027;
- ai sensi dell’articolo 25 del TIT 2024-2027, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa per l’uso delle infrastrutture fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- in relazione al servizio di misura dell’energia elettrica, ai sensi dell’articolo 34 del TIME 2024-2027, ciascuna impresa esercente l’attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT 2024-2027, una tariffa per l’uso delle infrastrutture fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- ai sensi del comma 25.6 e dell’articolo 28 del TIT 2024-2027, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a), la tariffa domestica TD a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- l’articolo 26 del TIT 2024-2027 e l’articolo 34 del TIME 2024-2027 stabiliscono che l’Autorità definisca le tariffe per l’uso delle infrastrutture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall’applicazione delle medesime tariffe per l’uso delle infrastrutture e il ricavo ammesso, a livello nazionale, derivante dalle tariffe di riferimento;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, l’articolo 3 del TIT 2024-2027 prevede che:
  - ai sensi del comma 17.1 della deliberazione 497/2023/R/COM, alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo si applichino i criteri ROSS;
  - ai sensi della deliberazione 237/2018/R/EEL, alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo si applichi il regime parametrico;
- con deliberazione 632/2023/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe per l’uso delle infrastrutture per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Titolo VII del TIT 2024-2027 reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dell’energia reattiva, incluse le modalità di aggiornamento annuale dei relativi corrispettivi;
- in particolare, il TIT 2024-2027 ha previsto una semplificazione della struttura dei corrispettivi, stabilendo uno scaglione unico di corrispettivo per gli eccessivi prelievi di energia reattiva (oltre il 33% del prelievo attivo) e definendo in modo più esplicito la destinazione dei corrispettivi versati dai clienti finali e di quelli versati dalle imprese distributrici sottese.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l’Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2017-2019 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa e-distribuzione S.p.A.;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2020-2022 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Edyna S.p.A.;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Unareti S.p.A.;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Areti S.p.A.;
- con deliberazione 106/2021/R/EEL, l’Autorità ha definito specifici criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G e disposizioni per la messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Ireti S.p.A.;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Megareti S.p.A.;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa SET Distribuzione S.p.A.;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa AcegasApsAmga S.p.A.;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.;
- con deliberazione 397/2023/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Deval S.p.A.;
- il comma 3.1 della deliberazione 106/2021/R/EEL dispone che, a partire dall’anno 2022, le imprese distributrici di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo hanno l’obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;

- l'Articolo 5 della medesima deliberazione 106/2021/R/EEL prevede disposizioni per il riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti effettuati in sistemi di *smart metering* 2G a partire dal 2022 dalle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 514/2021/R/EEL, l'Autorità ha pubblicato l'elenco delle imprese distributrici relativamente alle quali, ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 106/2021/R/EEL, vige l'obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, è posticipato al 2023;
- con la deliberazione 724/2022/R/EEL, l'Autorità ha disciplinato l'aggiornamento, per il triennio 2023-2025, delle direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 32 del TIC disciplina l'aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
  - i contributi di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, in coerenza con quanto previsto dal TIT per l'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi di capitale;
  - i contributi di cui alla tabella 7, lettere a) del medesimo TIC siano aggiornati annualmente per la dinamica inflattiva in coerenza con quanto previsto dal TIT per l'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi operativi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 36 del TIROSS prevede, per la determinazione della tariffa relativa all'anno  $t$ , l'aggiornamento dei costi operativi mediante il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, dall'anno  $t-1$  all'anno  $t$ ;
- l'articolo 16 del TIROSS prevede che il capitale investito ai fini regolatori sia aggiornato annualmente sulla base del tasso medio annuo di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, considerando un deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno  $t-1$  definito *ex ante* sulla base dei valori del deflatore del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, stimando eventuali valori mancanti;
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL l'Autorità ha previsto, in coerenza con i criteri ROSS:

- per la stima dell'inflazione *ex ante* ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, di far riferimento alle ultime previsioni disponibili riportate nel Bollettino economico, eventualmente sostituite, qualora più aggiornate, dalle previsioni riportate nelle Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana, entrambe pubblicate dalla Banca d'Italia; le aspettative sull'inflazione rilevanti per le determinazioni tariffarie del 2024, sulla base delle Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana pubblicate il 15 dicembre 2023, risultano pari a 6,0% per l'anno 2023 e 1,9% per l'anno 2024;
- per la stima del tasso di variazione del deflatore *ex ante* ai fini dell'aggiornamento dei costi di capitale, di fare riferimento alle ultime previsioni disponibili riportate nel Documento Programmatico di Bilancio, eventualmente sostituite, qualora più aggiornate, dalle previsioni del Documento di Economia e Finanza, elaborate entrambe dalla Ragioneria dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; tenuto conto in via straordinaria anche del c.d. raccordo per il deflatore previsto dall'articolo 42 della deliberazione 497/2023/R/COM, il tasso di variazione del deflatore *ex ante* rilevante per le determinazioni tariffarie del 2024 risulta pari a 5,9%.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 614/2021/R/COM l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il periodo 2022-2027 (TIWACC);
- con la deliberazione 556/2023/R/COM l'Autorità, ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* ai sensi dell'articolo 8 del TIWACC e ha determinato il tasso di remunerazione per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura dell'energia elettrica pari a 6%.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica è necessario stimare i volumi di servizio attesi per l'anno 2024;
- ai fini della determinazione dei suddetti corrispettivi tariffari i volumi di energia elettrica attesi per l'anno tariffario *t* vengono stimati, di norma, sulla base dei volumi di energia a preconsuntivo relativi all'anno *t-1* dichiarati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati RAB.



**RITENUTO CHE:**

- sia necessario procedere alla definizione per l'anno 2024:
  - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 25 del TIT 2024-2027, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT 2024-2027;
  - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per il servizio di misura di cui all'articolo 34 del TIME 2024-2027 relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT 2024-2027;
  - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per i clienti domestici di cui all'articolo 28 del TIT 2024-2027 relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT 2024-2027;
  - dei corrispettivi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti in bassa e media tensione di cui all'articolo 32 del TIT 2024-2027;
  - delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- sia necessario, ai fini della definizione della tariffa per l'uso delle infrastrutture del servizio di misura di cui all'articolo 34 del TIME 2024-2027, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G secondo i piani delle imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo approvati con deliberazione 222/2017/R/EEL, con deliberazione 259/2020/R/EEL, con deliberazione 278/2020/R/EEL, con deliberazione 293/2020/R/EEL, con deliberazione 201/2021/R/EEL con deliberazione 269/2021/R/EEL, con deliberazione 333/2022/R/EEL, con deliberazione 410/2022/R/EEL, con deliberazione 411/2022/R/EEL e con deliberazione 397/2023/R/EEL e secondo quanto previsto dalla deliberazione 106/2021/R/EEL per le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo;
- sia opportuno, al fine di definire le tariffe per l'uso delle infrastrutture, dimensionare i volumi di energia rilevanti per la determinazione delle componenti tariffarie per l'anno 2024 utilizzando i volumi di energia a preconsuntivo relativi all'anno 2023 dichiarati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati RAB

**DELIBERA**

1. di sostituire le tabelle 3, 4 e 5 allegate al TIT 2024-2027 con le Tablelle recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1 e 2 allegate al TIME 2024-2027 con le Tablelle recanti medesima numerazione approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;

3. di sostituire le tabelle da 1 a 7 del TIC con le Tablelle, recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le tabelle del TIT 2024-2027, del TIC e del TIME 2024-2027 sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*